



20193-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Massimo Ricciarelli - Presidente -

Emilia Anna Giordano

Riccardo Amoroso

Alessandra Bassi - Relatore -

Benedetto Paternò Raddusa

Sent. n. sez. 954

UP - 06/07/2021

R.G.N. 13312/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 23/11/2020 della Corte d'appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 6 marzo 2019 del Tribunale di Belluno, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata ed applicata recidiva, ha rideterminato in mesi otto di reclusione la pena inflitta a (omissis) in relazione al reato di evasione dalla detenzione domiciliare, commesso il (omissis) .

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. (omissis) , (omissis) chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 385 cod. pen. e correlativo vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di penale responsabilità nonostante l'assenza del dolo e l'omessa sottrazione dell'imputato dal controllo delle forze dell'ordine, con conseguente integrazione di un reato impossibile ex art. 49 cod. pen. Evidenzia infatti il ricorrente come, al momento del fatto, (omissis) versasse in uno stato d'ansia legato anche alla condizione di tossicodipendenza e come egli si presentasse in caserma soltanto dopo quindici minuti dall'allontanamento dal domicilio, senza avere mai inteso sottrarsi al controllo della Polizia.

2.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 131-*bis* cod. pen. e correlativo vizio di motivazione, per avere il Collegio di merito denegato l'invocata causa di non punibilità, a fronte della offensività minima della condotta serbata dal (omissis) , il quale si allontanava dal domicilio per dirigersi direttamente presso la Caserma dei Carabinieri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la valutazione operata dalla Corte d'appello allorchè ha stimato integrato il dolo del reato di evasione sebbene (omissis) si fosse allontanato dal domicilio in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di stupefacenti e si fosse recato rapidamente presso la Caserma dei Carabinieri, con ciò non intendendo sottrarsi ai controlli delle forze dell'ordine, invocando a sostegno alcuni precedenti di questa Corte stimati coerenti con il caso di specie.

1.1. La doglianza costituisce piana reiterazione di una questione sottoposta al vaglio del Collegio di merito ed ineccepibilmente disattesa nella sentenza impugnata, nella quale si è posto in luce che, secondo l'ormai consolidato ed incontrastato orientamento di questa Corte regolatrice, il dolo del reato di evasione è generico ed è, pertanto, integrato a prescindere dai motivi o dallo scopo dell'agire.

Anche di recente, in un caso sovrapponibile a quello di specie, questa Corte ha invero affermato che integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio. (Fattispecie nella quale l'imputato si allontanava dal

domicilio per recarsi in caserma, rappresentando l'insostenibilità della convivenza con il padre e la volontà di rientrare in carcere). (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - Sez. 6, Sentenza n. 52496 del 03/10/2018, Natale, Rv. 274295-01).

1.2. Non può farsi a meno di rilevare come i precedenti invocati dalla difesa si riferiscano comunque a situazioni difformi da quella ^{di}specie, atteso che, in un caso, la condotta di evasione verso la Stazione dei Carabinieri - per la via più diretta - era giustificata da una situazione di convivenza con i familiari insostenibile (Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Giannone, Rv. 256806-01), ^{quella}nella specie non sussistente. In un altro caso, l'agente si era allontanato dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451-01), situazione anche questa difforme da quella *sub iudice*.

1.3. I decidenti di merito hanno inoltre congruamente rilevato l'inconsistenza del malore dedotto dal ^(omissis) per giustificare il proprio allontanamento dal domicilio, aggiungendo che, fra l'altro, l'ospedale - ove egli avrebbe potuto recarsi per ricevere le cure - si trovava a poche centinaia di metri da casa mentre la caserma dei Carabinieri, ove asseritamente egli intendeva recarsi, distava ben due chilometri dal luogo (v. pagine 4 e seguenti della sentenza impugnata).

Ciò a tacere della irrilevanza sul piano dell'imputabilità e dell'elemento soggettivo del reato tanto della condizione di alterazione psicofisica dovuta allo stato di tossicodipendenza volontariamente procurato, così come si evince pianamente dal disposto dell'art. 93 cod. pen.; quanto della crisi di astinenza, trattandosi della conseguenza di un atto di libera scelta e quindi evitabile da parte dell'agente (Sez. 6, n. 45068 del 24/09/2014, Pettinari, Rv. 260664).

2. E' manifestamente destituito di fondato ^{perché} anche il secondo rilievo, con cui ^(omissis) censura l'omesso riconoscimento della causa non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

2.1. Ed invero, la Corte ha ineccepibilmente rilevato come il ricorrente abbia commesso ben più dei tre (*rectius* due) reati della stessa indole che, in ossequio al principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, sono ostativi all'applicazione beneficio (Sez. U del 25/02/2016, n. 13681, Tushaj, Rv. 266591-01).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2021

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Massimo Ricciarelli

